

Storia romana

26.2.2026

Tappe delle lotte patrizio-plebee

494 a.C.: secessione della plebe sul Monte Sacro

451-450 a.C.: leggi delle XII Tavole

445 a.C.: plebiscito Canuleio

367 a.C.: leggi Liciniae Sextiae

342 a.C.: plebiscito sul console plebeo

300 a.C.: lex Ogulnia

287 a.C.: lex Hortensia

Livio 3, 57, 10

*Leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen,
in aes incisas in publico proposuerant.*

Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia* 28, 17-18

*Quid? Non et legum ipsarum in duodecim tabulis verba sunt: (18)
“Qui fruges excantassit?”, et alibi “Qui malum carmen incantassit”?*

Non sono queste le parole nelle Dodici Tavole di quelle famose leggi: (18) “Chi avrà incantato le messi”; e altrove: “Chi avrà pronunciato una formula di maledizione”.

Cicerone, *de oratore* 1, 44, 195

Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur xii tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.

Protesti pure chi vuole, dirò ciò che penso: per Ercole, a me sembra che il solo volume delle XII Tavole, se qualcuno vorrà occuparsi delle origini delle leggi, superi per il peso della sua autorità e la ricchezza della sua utilità, le biblioteche di tutti i filosofi.

Livio 4, 1, 1-2

*Hos secuti M. Genucius et C. Curtius consules. Fuit annus domi forisque infestus. Nam principio et **de conubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum patres confundique iura gentium rebantur.***

Seguì il consolato di Marco Genucio e Gaio Curiazio. L'anno fu agitato sia in patria che fuori. Infatti all'inizio dell'anno il tribuno della plebe Gaio Canuleio presentò una proposta di legge sul matrimonio tra i patrizi e i plebei, con la quale i patrizi ritenevano si sarebbe contaminato il loro sangue e sarebbero stati sconvolti i diritti gentilizi.

Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia* 16, 37

Q. Hortensius dictator, cum plebes secessisset in Ianiculum, legem in Aesculeto tulit, ut quod ea iussisset omnes Quirites teneret.

Il dittatore Quinto Ortensio, quando la plebe si ritirò sul Gianicolo, presentò nell'Esculeto una legge in base alla quale ciò che la plebe decidesse vincolasse tutti i Quiriti.

	COMIZI CURIATI	COMIZI CENTURIATI	COMIZI TRIBUTI	CONCILIVM PLEBIS
UNITÀ DI VOTO	30 CURIE, 10 PER CIASCUNA DELLE ANTICHE TRIBÙ ETNICHE	193 CENTURIE, 18 DI EQUITES, 170 DI PEDITES (CLASSIFICATE NEL II A. C.; 2 GRUPPI DI ETÀ E 5 CLASSI CENSITARIE); 5 CENTURIE SENZA ARMI	35 TRIBÙ: 4 URBANE, 31 RUSTICHE	
CITTADINI PRESENTI	POPOLO ASSENTE. ALLA FINE DELLA REPUBBLICA CIASCUNA CURIA RAPPRESENTATA DA UN LITTORE	APERTI A TUTTI I CITTADINI		APERTO A TUTTI I CITTADINI PLEBEI
MAGISTRATO CHE PRESIEDE	CONSOLE, PRETORE (O <i>PONTIFEX MAXIMUS</i>) (CON AUSPICIA)	CONSOLE, PRETORE, O PRIMA DEL 201, DITTATORE. <i>INTERREX</i> A INZIO ANNO IN ASSENZA DEI CONSOLI (CON AUSPICIA)	CONSOLE O PRETORE. EDILE CURULE PER AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA (CON AUSPICIA)	TRIBUNO DELLA PLEBE, EDILE DELLA PLEBE (SENZA AUSPICIA)
ELEZIONI		CONSOLI, PRETORI, CENSORI	EDILI CURULI, QUESTORI, TRIBUNI MILITARI, MAGISTRATI SPECIALI	T RIBUNI ED EDILI DELLA PLEBE ALCUNI MAGISTRATI SPECIALI

	COMIZI CURIATI	COMIZI CENTURIATI	COMIZI TRIBUTI	CONCILIVM PLEBIS
ROGATIONES a) LEGISLATIVA	VOTANO LEX CURIATA, CHE CONFERIVA L'IMPERIUM AI MAGISTRATI. CONFERMANO ADOZIONI E ALCUNI TESTAMENTI (SOTTO PRESIDENZA DEL PONTIFEX MAXIMUS)	ORIGINARIAMENTE PRINCIPALE ORGANO LEGISLATIVO DELLO STATO. RARAMENTE UTILIZZATO DOPO IL 218, TRANNE CHE PER DICHIARAZIONI DI GUERRA E CONFERMA DEL POTERE DEI CENSORI	LEGISLAZIONE DI OGNI TIPO	LEGISLAZIONE DI OGNI TIPO MAGGIORANZA DELLE LEGGI PROPOSTE DAI TRIBUNI. PROPRIAMENTE PLEBISCITA. HANNO VALORE DI LEGGE DAL 287 a. C.
b) GIUDIZIARIE (SOPRATTUTTO PRIMA DELLA FINE DEL II A. C.)		PER LE ACCUSE CAPITALI. NEL I A. C. LIMITATI ALLE ACCUSE DI <i>PERDUELLIO</i>	CRIMINI DI STATO PASSIBILI DI AMMENDA	CRIMINI DI STATO PASSIBILI DI AMMENDA. GIUDIZI FREQUENTI DAVANTI AI TRIBUNI, SOPRATTUTTO PRIMA DELLA ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI PERMANENTI
LUOGO DI RIUNIONE	<i>COMITIUM</i> (CAMPIDOGGIO)	FUORI DAL <i>POMERIUM</i> (QUASI SEMPRE CAMPO MARZIO)	PER LE ELEZIONI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA CAMPO MARZIO. PER LA LEGISLAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA FORO O CAMPIDOGGIO	